

Relazione illustrativa della proposta di legge “Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).”

La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di modificare la legge istitutiva dell’AIT (l.r. 69/2011) per operare una revisione della governance e dell’organizzazione amministrativa dell’ente e dall’esigenza di adeguare la legge regionale al mutato quadro normativo e regolamentare nazionale in tema di regolazione tariffaria.

Una ulteriore esigenza di integrazione della 69/2011 deriva da una rimodulazione delle funzioni, riservate alla Regione, per l’individuazione e la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale e recepiti nel piano d’ambito in attuazione degli indirizzi e dei programmi del PAER. Tali interventi sono finanziati mediante l’istituzione, da parte di AIT, di un fondo a ciò dedicato, alimentato da una specifica componente tariffaria approvata dall’Autorità nazionale e da eventuali risorse pubbliche erogate nel rispetto delle normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

La proposta di legge detta, inoltre:

- a) disposizioni di prima applicazione, nelle more dell’affidamento al gestore unico, per il coordinamento, da parte di AIT, delle gestioni in essere, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi strategici d’interesse regionale con dimensioni sovrambito e
- b) disposizioni transitorie con riferimento al direttore generale di AIT.

Art. 1 – Sostituisce il punto 16 del preambolo della l.r. 69/2011

Art. 2 - Modifica l’articolo 4 della l.r. 69/2011, aggiornando i riferimenti normativi della Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico

Art. 3 – Modifica l’articolo 6 della l.r. 69/2011 e introduce il consiglio direttivo tra gli organi di AIT

Art. 4 –Modifica l’articolo 7 della l.r. 69/2011, introducendo la possibilità che i Sindaci possano delegare soggetti diversi dall’assessore.

Art. 5 – Sostituisce l’articolo 8 della l.r. 69/2011 ridisciplinando le funzioni dell’assemblea

Art. 6 - Modifica l’articolo 9 della l.r. 69/2011, dettando modalità per l’individuazione del Direttore generale e riducendo la durata dell’incarico.

Art. 7- Sostituisce l’articolo 10 della l.r. 69/2011. Disciplina le funzioni del direttore generale, coordinando le stesse con le funzioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.

Art. 8 – Modifica l’articolo 11 della l.r. 69/2011 che disciplina il consiglio direttivo.

Art. 9 – Inserisce l’articolo 11 bis nella l.r. 69/2011, disciplinando le nuove funzioni del Consiglio direttivo.

Art. 10 – Apporta modifiche manutentive all’articolo 12 della l.r. 69/2011 (Revisore unico dei conti).

Art. 11 - Modifica l’articolo 13 della l.r. 69/2011 dettando nuove modalità per l’individuazione dei membri delle Conferenze territoriali della Toscana

Art.12- Sostituisce l’articolo 14 della l.r. 69/2011, disciplinando le funzioni delle conferenze territoriali della Toscana.

Art.13- Modifica l’articolo 15 della l.r. 69/2011 (Funzionamento delle conferenze territoriali) in attuazione della modifica apportata all’articolo 7 della l.r. 69/2011.

Art.14 – Modifica l’articolo 16 della l.r. 69/2011 (Controllo dei comuni), coordinando la norma con il nuovo ruolo del consiglio direttivo.

- Art.15 - Modifica l'articolo 17 della l.r. 69/2011, con una riscrittura del comma 3, in tema di articolazione organizzativa dell'autorità idrica.
- Art.16 – Modifica manutentiva dell'articolo 18 della l.r. 69/2011 (Gestore del servizio idrico integrato).
- Art.17- Sostituisce l'articolo 19 della l.r. 69/2011 (Piano di ambito) con una riscrittura, non solo manutentiva, della norma.
- Art.18 - Sostituisce l'articolo 20 della l.r. 69/2011 (Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile) dettando nuovi contenuti e aggiornando i riferimenti normativi.
- Art. 19 – Modifica i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 22 della l.r. 69/2011 (Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante).
- Art.20 - Sostituisce l'articolo 24 della l.r. 69/2011, adeguando la tempistica per la redazione della relazione annuale del direttore di Ait ed i suoi contenuti.
- Art. 21 – Sostituisce l'articolo 25 della l.r. 69/2011 che individua gli interventi strategici di interesse regionale
- Art. 22 – Inserisce l'articolo 25 bis nella l.r. 69/2011, disciplinando l'istituzione da parte di AIT del fondo per il finanziamento degli interventi strategici.
- Art. 23 – Modifica l'articolo 28 della l.r. 69/2011 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di pubblico acquedotto) mediante una riscrittura del comma 4 volta a meglio definire le modalità di perimetrazione delle aree di salvaguardia.
- Art. 24 – Modifica l'articolo 47 della l.r. 69/2011 (Comitato regionale per la qualità del servizio) per adeguarlo alle modifiche redazionali dell'articolo 8 della l.r. 69/2011.
- Art. 25- Inserisce l'articolo 53 bis nella l.r. 69/2011, recante disposizioni transitorie relative al contratto in corso del direttore generale.
- Art. 26 - Sostituisce la rubrica del Capo I del Titolo V della l.r. 69/2011
- Art. 27 – Inserisce l'articolo 57 bis nella l.r. 69/2011, per il coordinamento delle gestioni esistenti nell'esecuzione degli Interventi e delle opere strategici sovrambito .